

## **CRITERI E MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI RIDUZIONE DEI COSTI DEL PERSONALE DELLE SOCIETA' CONTROLLATE DALLA PROVINCIA DI IMPERIA**

Il presente documento costituisce atto di indirizzo della Provincia di Imperia per l'attuazione del principio di riduzione dei costi del personale delle società controllate attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale, ai sensi dell'art. 4 comma 2 bis della L. 89/2014.

Le seguenti linee di indirizzo tengono conto delle disposizioni che stabiliscono a carico dell'Ente divieti e limitazioni alle assunzioni di personale nonché del settore in cui ciascun soggetto opera.

Trovano applicazione in materia, tra le altre:

- Art. 1 comma 557 della Legge 296/2006, integrato dalla norma di coordinamento ex art. 3 comma 5 bis del D.L. 90/2014 conv. in Legge 114/2014 (contenimento delle spese di personale)
- Legge 147/2013, per quanto concerne gli obblighi di contenimento posti direttamente in capo alle società partecipate
- D.L. 78/2010 per quanto concerne i vincoli al trattamento retributivo individuale, alla contrattazione decentrata, alle assunzioni a termine

Al fine del contenimento delle politiche di spesa di personale le società controllate dalla Provincia di Imperia osservano i seguenti criteri e principi:

- a) **contenimento dei costi del personale** (con esclusione dei costi derivanti dagli adeguamenti previsti dai contratti collettivi nazionali) in senso aggregato e dinamico, laddove per "aggregato" si intende il complesso delle voci riguardanti lato sensu le risorse umane proprie delle società (comprese le collaborazioni a progetto, la somministrazione di lavoro, e analoghe fattispecie) e per "dinamico" si intende il riferimento alla media del triennio precedente (secondo la novella legislativa apportata con D.L. 90/2014), secondo un andamento decrescente negli anni.

Per organizzazioni di modeste dimensioni il controllo potrà avere a riferimento una base pluriennale, prevedendosi a tal fine un monitoraggio dell'andamento tendenziale della spesa con possibilità di incrementi temporanei, purché compensati da misure di riequilibrio programmate per l'esercizio successivo.

Sono esclusi per la società S.P.U. p.a. i costi relativi ai docenti incaricati direttamente dall'Università di Genova che svolgono attività didattica presso il polo imperiese e per il Centro Pastore S.r.l. i costi di personale attinenti ai progetti formativi assunti dal Centro stesso.

- b) **adeguamento alle limitazioni e ai divieti in materia di assunzioni di personale previsti per l'ente Provincia.** Il reclutamento di personale da parte delle società dell'Ente è comunque condizionato alla procedura di mobilità all'interno del "gruppo Provincia" prevista dall'art. 1, commi 563 e seguenti, della Legge n. 147/2013. A tal fine e prima di procedere a qualunque assunzione, la società trasmette alla Provincia i documenti di programmazione del fabbisogno di personale. Nei 30 giorni successivi gli uffici provinciali verificano con le società interessate i presupposti per la stipulazione degli accordi di mobilità di cui sopra.
- c) **intervento sulla contrattazione di secondo livello**, attraverso:

c. 1) riduzione, fino all'azzeramento, dei premi di produttività/produzione, nella situazione di squilibrio economico dell'azienda, fino al riequilibrio, fatte salve le poste relative a misure gestionali e organizzative che comportino incrementi dei ricavi aziendali quantificabili, verificabili e rendicontabili.

c. 2) **contenimento (fino all'azzeramento, nel caso in cui la misura d.1 non fosse sufficiente) degli altri istituti regolati dalla contrattazione di secondo livello**, con l'obiettivo di raggiungere e mantenere nel tempo l'equilibrio economico.

d) **contenimento degli oneri contrattuali** perseguito mediante il rispetto dell'art. 9 del D.L. 78/2010 con riferimento alla retribuzione individuale e ai fondi destinati nel loro complesso alla contrattazione di secondo livello.

Al fine del controllo le società trasmettono agli uffici provinciali, entro il 30 giugno di ogni anno con riferimento all'esercizio precedente, i dati relativi alla spesa di personale, alla struttura organizzativa, al personale in servizio e alla contrattazione di secondo livello, evidenziando il raggiungimento del generale obiettivo di contenimento della precitata spesa o, diversamente, le motivazioni del mancato conseguimento.

Le società comunicano tempestivamente alla Provincia tutte le variazioni attinenti il personale in servizio da cui possa derivare un aumento significativo di spesa.